



**UNIONE EUROPEA
ASSICURATORI**

GUIDA INFORMATIVA

PER I POSSESSORI DI MONOPATTINI ELETTRICI

Nuove regole di circolazione e obbligo assicurativo

AVVISO IMPORTANTE

Dal 16 luglio 2026, per circolare con un monopattino elettrico è obbligatorio disporre anche di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

La mobilità urbana sta cambiando e l'utilizzo dei monopattini elettrici è ormai parte della vita quotidiana di molte persone. Con le nuove disposizioni sono stati introdotti specifici obblighi finalizzati a rendere la circolazione più sicura e a tutelare sia i conducenti sia le persone che potrebbero subire danni.

Questa guida ha lo scopo di richiamare l'attenzione sulle principali novità e di aiutare Clienti e i potenziali interessati a orientarsi correttamente.

Perché è importante informarsi

Circolare senza rispettare gli obblighi previsti può comportare:

- sanzioni amministrative;
- impossibilità di utilizzare regolarmente il monopattino;
- conseguenze economiche rilevanti in caso di incidente;
- possibili azioni di rivalsa da parte della Compagnia quando il mezzo sia utilizzato in violazione delle condizioni contrattuali o delle norme di circolazione.

PERCHÉ ASSICURARSI

Essere assicurati non significa soltanto rispettare un obbligo di legge: significa anche proteggere il proprio patrimonio nel caso in cui, durante la circolazione, si provochino involontariamente danni a persone o cose.

Che cosa copre l'assicurazione R.C.A.

La copertura R.C.A. interviene, entro i massimali previsti dal contratto, per risarcire i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del monopattino.

Può trattarsi, ad esempio, di:

- lesioni provocate a un pedone;
- danni a un'autovettura o a un altro veicolo;
- danni a oggetti, vetrine o strutture;
- conseguenze di una collisione dovuta a distrazione o errore di manovra.

MASSIMALI MINIMI

€ 6.450.000 per i danni alle persone • € 1.300.000 per i danni alle cose

La copertura obbligatoria non comprende necessariamente:

- i danni subiti dal conducente;
- i danni al proprio monopattino;
- il furto;
- gli atti vandalici;
- l'assistenza;
- eventuali infortuni personali.

Le prestazioni effettive dipendono dal prodotto scelto e dalle relative condizioni contrattuali.

Le nuove regole da tenere presenti

Oltre all'assicurazione, la normativa prevede ulteriori obblighi e regole per la circolazione. Il monopattino deve essere correttamente identificato tramite l'apposito contrassegno e deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti dalla legge.

È inoltre necessario rispettare:

- i limiti di età previsti per la guida (14 anni);
- i limiti di velocità;
- le regole sull'utilizzo del casco;
- i divieti di circolazione su determinate strade o aree;
- il divieto di trasportare altre persone, animali o oggetti;
- il divieto di guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- il divieto di alterare le caratteristiche tecniche o le prestazioni del mezzo.

ATTENZIONE

La legge vieta la circolazione con contrassegno assente, non visibile, alterato o contraffatto, nonché senza copertura assicurativa.

Il contrassegno identificativo

Il contrassegno, comunemente chiamato “targhino”, serve a identificare il monopattino e ad associarlo al proprietario. Alcune delle sue caratteristiche:

- è adesivo;
- è plastificato;
- è personale;
- non è rimovibile senza essere distrutto;
- è registrato nella piattaforma della Motorizzazione.

In caso di vendita, furto, demolizione, deterioramento o smarrimento non è normalmente previsto il semplice duplicato: occorre seguire la procedura di cancellazione e, quando necessario, richiederne uno nuovo.

Al momento della stipula della polizza, la Compagnia deve verificare la corrispondenza tra:

- proprietario;
- codice fiscale o partita IVA;
- contrassegno identificativo;
- dati registrati presso il Registro Nazionale Monopattini.

È importante che le informazioni risultino corrette e aggiornate.

Prima di richiedere un preventivo

Per agevolare la consulenza, è utile avere a disposizione:

- documento di identità;
- codice fiscale;
- dati del proprietario del monopattino;
- contrassegno identificativo;
- marca e modello del mezzo;
- eventuale documentazione relativa al rilascio del contrassegno;
- informazioni sull'utilizzo del monopattino;
- eventuale precedente attestazione assicurativa, se disponibile.

La documentazione richiesta può variare in base alla Compagnia e all'esito delle verifiche nelle banche dati. Il personale dell'agenzia di riferimento verificherà preventivamente quali documenti siano effettivamente necessari.

Attenzione alle modifiche del monopattino

La copertura assicurativa presuppone che il mezzo sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione deve essere prestata a:

- aumento della potenza;
- rimozione o alterazione del limitatore;
- modifiche della velocità massima;
- interventi sul software o sull'hardware;
- sostituzione di componenti che modificano le caratteristiche originarie;
- utilizzo di un mezzo non conforme al modello omologato.

DA RICORDARE

Alcune condizioni assicurative prevedono espressamente il diritto di rivalsa in presenza di modifiche tecniche o alterazioni software e hardware. Prima di assicurare il mezzo è quindi opportuno verificarne con precisione le reali caratteristiche.

Che cosa significa “rivalsa”

La R.C.A. tutela innanzitutto il terzo danneggiato. In determinate circostanze, però, la Compagnia può risarcire il danneggiato e successivamente richiedere al conducente, al proprietario o all'assicurato il rimborso totale o parziale di quanto pagato.

Questa azione è chiamata rivalsa.

Le ipotesi possono variare da un contratto all'altro e possono riguardare, ad esempio:

- guida in stato di ebbrezza;
- uso di sostanze stupefacenti;
- guida da parte di soggetto privo dell'età minima;
- trasporto irregolare di persone;
- circolazione in strade o aree vietate;
- partecipazione a gare o sfide;
- utilizzo di contrassegno contraffatto;
- noleggio svolto in violazione delle disposizioni applicabili;
- modifiche tecniche non consentite;
- dichiarazioni inesatte o incomplete.

Alcuni prodotti prevedono limitazioni o rinunce parziali alla rivalsa; altri applicano la rivalsa per intero. Per questo è importante non scegliere una polizza valutando soltanto il prezzo.

Franchigia e rivalsa non sono la stessa cosa

FRANCHIGIA	RIVALSA
Somma predeterminata che resta a carico dell'assicurato per ogni sinistro.	Recupero totale o parziale delle somme pagate dalla Compagnia quando ricorre una situazione prevista dalle condizioni contrattuali.

Un contratto può prevedere:

- premio fisso senza franchigia;
- premio fisso con franchigia;

In tutti i casi possono esserci specifiche limitazioni alla rivalsa.

Il personale dell'agenzia illustrerà le differenze in modo chiaro prima della sottoscrizione.

Durata e rinnovo della polizza

Le polizze R.C.A. per monopattini hanno generalmente durata annuale e non prevedono il tacito rinnovo.

Alla scadenza:

- il contratto termina automaticamente;
- può operare il periodo di tolleranza previsto dalla legge;
- alla scadenza per continuare ad essere assicurati, è necessario effettuare un nuovo pagamento. È in facoltà alla scadenza di stipulare un nuovo contratto cambiando compagnia.

CONSIGLIO

Controllare sempre la data di scadenza e contattare la propria agenzia di riferimento per tempo.

Sospensione della copertura

In determinate condizioni è possibile sospendere temporaneamente la polizza.

Durante la sospensione:

- il monopattino è privo di copertura assicurativa;
- non deve essere utilizzato per circolare;
- i documenti assicurativi non possono essere impiegati come prova di copertura;
- l'uso improprio può comportare conseguenze economiche e diritto di rivalsa.

La sospensione può essere concessa per una durata massima complessiva pari a dieci mesi per annualità assicurativa. La riattivazione può essere automatica oppure richiedere un'operazione della propria agenzia, secondo le condizioni della Compagnia.

Vendita, furto o cessazione dell'utilizzo

È necessario avvisare tempestivamente la propria agenzia in caso di:

- vendita del monopattino;
- conto vendita;
- furto o rapina;
- demolizione;
- esportazione definitiva;
- inidoneità all'uso;
- deterioramento, furto o smarrimento del contrassegno;
- cessazione definitiva dell'utilizzo.

In questi casi può essere richiesta la cancellazione del contrassegno e la presentazione di documenti specifici.

A seconda della situazione e del prodotto assicurativo, sarà possibile:

- sostituire il mezzo assicurato;
- risolvere il contratto;
- ottenere il rimborso del premio netto non goduto;
- conservare la classe assicurativa nei casi ammessi.

Sostituzione del monopattino

Quando il mezzo viene venduto, rubato o non è più utilizzabile, la polizza può in alcuni casi essere trasferita su un altro monopattino.

Di norma è necessario:

- cancellare il precedente contrassegno;
- richiedere il nuovo contrassegno;
- fornire i dati del nuovo mezzo;
- effettuare nuovamente le verifiche proprietario-contrassegno;
- presentare la documentazione relativa alla cessazione del rischio precedente.

La conservazione della classe e della storia assicurativa è generalmente possibile soltanto nel rispetto delle regole della Compagnia e per un altro veicolo della stessa tipologia.

In caso di incidente

In caso di sinistro è importante:

1. fermarsi e mettere in sicurezza l'area;
2. prestare assistenza alle persone eventualmente coinvolte;
3. raccogliere dati, fotografie e nominativi dei testimoni;
4. identificare gli altri veicoli o soggetti coinvolti;
5. contattare le Autorità quando necessario;
6. informare tempestivamente l'agenzia o la Compagnia di riferimento;

7. compilare correttamente la denuncia.

Per i sinistri causati dai monopattini, nella fase iniziale di applicazione della normativa è prevista la procedura di risarcimento ordinario e non quella di risarcimento diretto. Il personale della propria agenzia potrà fornire assistenza sulla corretta apertura della pratica.

Completare la protezione del conducente e della famiglia

La R.C.A. obbligatoria è indispensabile per risarcire i danni causati a terzi, ma **non protegge automaticamente il conducente del monopattino per le lesioni che subisce personalmente**. Per costruire una tutela più completa è quindi opportuno valutare, con l'assistenza dell'agenzia, una copertura Infortuni e una polizza di Tutela Legale.

Perché valutare una polizza Infortuni

Chi guida il monopattino è esposto a cadute, urti e collisioni che possono provocare conseguenze fisiche anche importanti. La R.C.A. del monopattino interviene per i danni arrecati agli altri; **se il conducente è responsabile dell'incidente o cade autonomamente, i suoi danni fisici non sono indennizzati dalla propria R.C.A.** Anche quando esiste un altro responsabile, l'accertamento delle responsabilità e il risarcimento possono richiedere tempo.

Una polizza Infortuni può prevedere, secondo la soluzione scelta:

- un capitale in caso di invalidità permanente conseguente all'infortunio;
- un capitale a favore dei beneficiari in caso di morte;
- il rimborso delle spese mediche, diagnostiche, chirurgiche e riabilitative;
- indennità giornaliera per ricovero, immobilizzazione o temporanea impossibilità a svolgere le normali attività;
- eventuali prestazioni di assistenza utili durante il recupero.

La copertura va scelta verificando con attenzione **massimali, franchigie, scoperti, criteri di valutazione dell'invalidità, attività comprese ed esclusioni**. È inoltre importante controllare che l'uso del monopattino e gli infortuni derivanti dalla circolazione siano effettivamente compresi nelle condizioni di polizza.

Perché valutare una Tutela Legale

Un incidente può generare non solo una richiesta di risarcimento, ma anche contestazioni sulla responsabilità, procedimenti penali per lesioni colpose o altri reati connessi alla circolazione, necessità di perizie tecniche e controversie con altri soggetti coinvolti. La garanzia R.C.A. gestisce la difesa dell'assicurato entro i limiti del proprio interesse alla liquidazione del danno, ma **non sostituisce una tutela legale autonoma e completa del cliente**.

Una polizza di Tutela Legale può rimborsare, entro il massimale previsto:

- gli onorari dell'avvocato incaricato per la difesa civile o penale;
- le spese di consulenti tecnici, periti e medici legali;
- le spese processuali, di mediazione e di negoziazione assistita;
- i costi sostenuti per richiedere il risarcimento dei danni subiti;

- la difesa in procedimenti penali per fatti colposi connessi al sinistro, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto.

Prima della sottoscrizione occorre verificare **massimale per caso, eventuale franchigia, libera scelta del legale, ambito territoriale, carenze, esclusioni e modalità di denuncia della controversia**. In particolare, i fatti dolosi sono normalmente esclusi o coperti soltanto in caso di assoluzione definitiva, secondo quanto stabilito dalle singole condizioni contrattuali.

UN CONSIGLIO PER UNA PROTEZIONE PIÙ COMPLETA

Affiancare alla R.C.A. una copertura Infortuni del conducente e una Tutela Legale consente di proteggere non soltanto i terzi, ma anche la persona che utilizza il monopattino e il suo patrimonio in caso di conseguenze fisiche o giudiziarie. L'intermediario assicurativo può aiutare a individuare massimali e garanzie coerenti con le reali esigenze del cliente.

Perché rivolgersi a un agente

Le soluzioni assicurative dedicate ai monopattini possono differire per premio, franchigie, modalità di rinnovo, estensioni di garanzia, gestione della sospensione, cause di rivalsa, tutela del proprietario non conducente, condizioni applicate in caso di ebbrezza e/o stupefacenti e procedure applicabili in caso di sostituzione o cessazione del rischio.

Un intermediario assicurativo può aiutarti a:

- comprendere le nuove regole;
- verificare la documentazione necessaria;
- confrontare le soluzioni disponibili;
- valutare massimali, franchigie ed esclusioni;
- comprendere le condizioni di rivalsa;
- predisporre un preventivo coerente con le tue esigenze;
- ricevere assistenza durante la vita del contratto e in caso di sinistro.

NON ASPETTARE UN CONTROLLO O UN INCIDENTE

Se possiedi un monopattino elettrico, informati per tempo.

Dal 16 luglio 2026, per circolare è obbligatoria anche la copertura assicurativa R.C.A.

CONTATTA IL TUO INTERMEDIARIO ASSICURATIVO DI FIDUCIA

Per ricevere informazioni, valutare le coperture disponibili e richiedere un preventivo, rivolgiti all'agenzia o all'intermediario che ti ha consegnato questa guida.

Servizio informativo e consulenza dedicata riservati ai clienti e ai potenziali nuovi clienti dei Soci UEA.

Avvertenza: La presente guida ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce le disposizioni di legge, il preventivo, il Set Informativo e le Condizioni di assicurazione. Prima della sottoscrizione è necessario leggere attentamente la documentazione contrattuale del prodotto scelto.